

**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE
A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L'ANNO 2010.**

A – CONTRIBUTO ORDINARIO

1- OBIETTIVI E BENEFICIARI

Il contributo Ordinario annuale è destinato a sostenere esclusivamente le Gestioni Associate nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata.

Possono accedere esclusivamente le seguenti forme associative:

- comunità montane;
- unioni di comuni il cui territorio non coincida con comunità montane costituite e operative alla data di presentazione dell'istanza di contributo di cui al successivo punto 3;
- le unioni il cui territorio coincida anche parzialmente con il territorio di una comunità montana purché costituite anteriormente alla data del 18 settembre 2008;

Le unioni di comuni possono presentare esclusivamente una Istanza di Contributo.

Le comunità montane che hanno proceduto ad individuare gli ambiti di cui al punto 1, paragrafo 3, della *“Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale”* approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 18/09/2008, possono presentare una Istanza di Contributo per ciascuno degli ambiti individuati. La suddivisione delle istanze non deve essere meramente formale, ma deve riflettere una sostanziale separazione delle gestioni associate in termini di personale, strutture tecniche e contabilità; in altre parole, l'unico elemento di coordinamento deve essere rappresentato dalla titolarità della gestione in capo alla comunità montana.

Ciascun comune può partecipare esclusivamente ad una forma associativa.

Il contributo non ha un limite di durata massima purché i servizi per i quali si richiede il contributo siano ancora attivi e fatta salva la compatibilità con le risorse disponibili.

2- CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

Il contributo spettante dovrà essere calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- a) **Tipologia di funzioni e servizi**: per la tipologia di funzioni e servizi, che debbono essere compresi tra quelli elencati dall'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il disciplinare dovrà far riferimento alla classificazione di bilancio degli Enti Locali di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. In particolare il metodo di calcolo dovrà prevedere un punteggio premiante per i servizi di competenza statale (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Statistica) e per i servizi che si connotano per una particolare attitudine a favorire l'integrazione tra i comuni.
- b) **Numero di Funzioni e Servizi gestiti**: il metodo di calcolo dovrà prevedere punteggi superiori al crescere del numero di servizi gestiti;
- c) **Densità demografica della forma associativa**: in particolare il calcolo dovrà prevedere:
 1. punteggi crescenti al crescere del numero dei comuni associati;
 2. punteggi più elevati a favore delle gestioni associate nel cui ambito vi sono i comuni con minore popolazione, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 ab. per le Unioni, ed ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti per le Comunità Montane;
 3. punteggi decrescenti al crescere della popolazione media (pop complessiva/numero dei comuni) della gestione associata;
 4. punteggi crescenti al ridursi della densità demografica (popolazione complessiva/superficie in kmq);
- d) **Grado di integrazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata**: il calcolo dovrà prevedere:
 1. Punteggi crescenti in base al numero di unità di personale stabilmente destinato alla gestione associata;
 2. Punteggi crescenti al crescere dell'impegno finanziario dei comuni partecipanti; in tal senso andrà valutata sia la spesa sostenuta nell'esercizio 2009 come risultante dai dati del conto

consuntivo, sia la previsione di spesa a carico dei comuni partecipanti alla gestione associata per il 2011;

- 3. Punteggio aggiuntivo in presenza di Uffici Unici e attrezzature di uso esclusivo della Gestione Associata.**

In ogni caso il contributo singolo non potrà eccedere la misura di **€ 200.000,00** per le unioni e le comunità montane che presentano un'unica istanza, **€ 120.000,00** per le comunità montane che hanno individuato gli ambiti ed hanno presentato più di una istanza.

3- ISTANZA DI CONTRIBUTO

Per poter accedere al contributo ordinario le forme associative di cui al punto 1 dovranno produrre, nei termini e nelle forme indicate dal decreto dirigenziale del Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi (di seguito denominato Settore Rapporti con gli Enti Locali) di approvazione delle procedure, del disciplinare per l'attribuzione dei punteggi e della Modulistica, apposita Istanza di Contributo firmata dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente dell'unione o Presidente della comunità montana).

4- EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Settore Rapporti con gli Enti Locali, sulla base delle istanze pervenute provvederà ad approvare con proprio decreto dirigenziale il piano di riparto dei fondi destinati al contributo ordinario per l'anno 2010.

Il contributo sarà liquidato alle forme associative aventi diritto dal Settore Rapporti con gli Enti Locali in un'unica soluzione previa verifica da parte del Settore Rapporti con gli Enti Locali in ordine alla correttezza di quanto dichiarato nell'Istanza.

5- CONTROLLI

Il decreto dirigenziale di cui al punto 3 dovrà prevedere, nei confronti delle forme associative beneficiarie del Contributo Ordinario, l'attivazione, anche a campione, di forme di monitoraggio e di controlli di natura amministrativa a cura della struttura interna, da effettuare anche mediante ispezioni presso le strutture delle forme associative destinatarie dei contributi.

Alla copertura dei costi legati alle attività di cui al presente punto si provvede mediante la destinazione di una percentuale del contributo effettivamente attribuito a ciascuna forma associativa.

Il decreto dirigenziale di cui al punto 3 dovrà prevedere, inoltre, la revoca del contributo e, laddove necessario, anche mediante la nomina di un commissario, il recupero delle somme erogate, in caso di riscontro di irregolarità rispetto a quanto dichiarato.

Le somme eventualmente economizzate o recuperate ai sensi di quanto stabilito nel presente punto saranno redistribuite alle altre forme associative destinatarie del Contributo in ragione della quota di riparto attribuita con il decreto dirigenziale di cui al punto 4, primo capoverso, fermo restando, in ogni caso, i limiti massimi indicati al precedente punto 2.